

STATUTO

Articolo 1: Denominazione e sede

E' costituita in data 10 gennaio 2005, l'associazione denominata O.I.Ko.S. - Organization for International Kooperation and Solidarity - **ONLUS**, in sigla "O.I.Ko.S. **ONLUS**", con sede legale in Udine piazza Patriarcato numero 8. L'Associazione potrà avere sedi secondarie in Italia e all'estero.

L'associazione utilizzerà in modo tassativo, nella denominazione ed in qual si voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Articolo 2 - Carattere dell'associazione

L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus aventi le medesime finalità o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 3: Durata

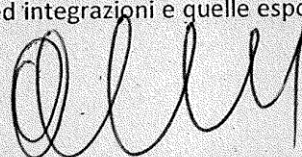
La sua durata è a tempo indeterminato.

Articolo 4: Finalità

L'associazione, costituita in seguito all'incontro di un gruppo di ricercatori, operatori sociali, esperti di cooperazione internazionale e tecnici il cui scopo è quello di contribuire alla soluzione dei gravi problemi che investono la popolazione mondiale e soprattutto le fasce più povere dei paesi in via di sviluppo, opera senza fini di lucro e persegue esclusivamente attività di solidarietà sociale.

Le finalità dell'associazione sono:

- a. attuare un'azione per contribuire, nello spirito delle associazioni internazionali di solidarietà e di cooperazione, alla realizzazione delle concrete condizioni per lo sviluppo umano e l'autodeterminazione dei popoli anche attraverso lo sviluppo di forme di democrazia partecipativa, per la diffusione e il rispetto dei diritti umani, e per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona. Beneficiari in via esclusiva degli interventi saranno i popoli dei paesi in via di sviluppo.
- b. elaborare ed attuare nei paesi in via di sviluppo e ovunque si renda necessario, interventi, progetti di ricerca e iniziative comunque finalizzate alla difesa e allo sviluppo delle caratteristiche culturali, storiche, ambientali ed economiche di ogni società e a mitigare le emergenze attraverso l'impegno di ricercatori, operatori sociali, esperti, volontari e cooperanti coinvolgendo gruppi, persone, istituti, enti e soggetti della società civile anche in armonia con i programmi generali delle autorità internazionali e in stretta collaborazione con le popolazioni locali. Tra le finalità generali rientrano, a questo proposito, anche quelle previste dalle Leggi 38/79 e 49/87, la Legge Regionale 19/2000 (Regione Friuli Venezia Giulia) e loro successive modificazioni ed integrazioni e quelle esposte nelle altre leggi in materia di cooperazione e di aiuto ai paesi terzi;



- c. elaborare ed attuare azioni di monitoraggio e ricerca, sensibilizzazione e formazione sulle problematiche inerenti i diritti umani nei paesi in via di sviluppo ed in tutti i paesi in cui il rispetto degli stessi è a forte rischio e le cui popolazioni si trovino pertanto in stato di disagio fattivo o potenziale; promuovere la formazione e la sensibilizzazione, anche attraverso la collaborazione con scuole e centri di formazione, su diverse tematiche coerenti con le finalità dell'associazione, tra le quali l'educazione allo sviluppo umano, all'intercultura, alla mondialità e al consumo responsabile e ai valori della democrazia e della libertà dell'uomo.
- d. promuovere attività di formazione culturale, sociale e professionale di immigrati provenienti dai paesi in via di sviluppo o in stato di forte bisogno e emergenza, in una prospettiva di attivazione di progettualità con finalità di sostegno sociale, culturale e comunitario nei paesi di provenienza;
- e. formare in Italia e all'estero operatori sociali, tecnici, volontari, cooperanti e altro personale idoneo a intervenire nell'ambito di programmi per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e di altre attività di interesse dell'Associazione. Tali attività si ritengono connesse a quelle che costituiscono finalità principale dell'associazione e quindi funzionali alla loro realizzazione.
- f. contribuire, in Italia e all'estero, alla promozione e alla conoscenza delle culture e dei problemi dei paesi in via di sviluppo e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questi temi, attraverso la promozione e la realizzazione di attività finalizzate alla raccolta di fondi, beni e contributi;
- g. realizzare e distribuire pubblicazioni di varia natura, comprese quelle periodiche (ad esempio news letter, notiziari, cartacei, appelli umanitari), report illustrativi delle situazioni conosciute nell'ambito dello sviluppo dei progetti. Tali attività si ritengono connesse a quelle che costituiscono finalità principale dell'associazione e quindi funzionali alla loro realizzazione.
- h. l'Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse alle proprie finalità istituzionali nonché tutte le attività accessorie per natura in quanto ad esse integrative, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1977, n. 460 e s.m.i.
- i. l'esercizio delle attività connesse è consentito purché esse non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali e i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive.

L'articolazione concreta di tali finalità può essere formalizzata nell'ambito di una "Dichiarazione d'Intenti" che l'Associazione elabora e divulga nei confronti di tutti i suoi interlocutori.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti od associazioni per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, acquistare, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 5: Requisiti dei Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone o gli enti che concordano con le finalità di cui all'articolo 4.

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee o religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Articolo 6: Ammissione e diritti dei Soci

L'ammissione dei soci è libera.

Le domande di ammissione da parte degli aspiranti soci vanno indirizzate all'associazione e conseguentemente il Presidente le sottopone al Consiglio Direttivo che procede all'esame delle domande stesse ed alla conseguente decisione che, se positiva, equivale a nomina a socio.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali, decorsi almeno tre mesi dalla sua iscrizione.

Articolo 7: Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- a. Onorari
- b. Benemeriti
- c. Ordinari
- d. Junior

Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato abbiano ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio e non hanno diritto di voto.

Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, abbiano contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

Sono soci ordinari coloro che pagano la quota (di ammissione e) la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Sono soci junior coloro che, non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari e benemeriti hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. I soci onorari hanno anch'essi diritto a partecipare alla vita dell'associazione, ma è loro precluso il voto in assemblea.

Articolo 8: Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Articolo 9: Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

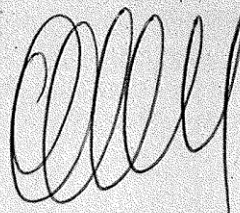
- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) esclusione.

L'esclusione, che viene preceduta da un provvedimento provvisorio di sospensione di almeno due mesi adottato dal Presidente, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi inadempienze alle obbligazioni sociali, per comportamenti che arrechino gravi danni all'Associazione e per lo svolgimento di attività contrarie alle finalità dell'Associazione.

I soci che abbiano receduto o siano decaduti o siano stati esclusi o che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto ad alcun rimborso di contributi o quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10: Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:



- a. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b. per decadenza susseguente alla perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c. la mancata partecipazione alle assemblee per tre anni consecutivi senza giustificazione;
- d. per delibera di esclusione;
- e. per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- f. per morte.

Articolo 11: Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Articolo 12: Assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali, che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione di almeno 3 mesi.

Gli enti che fanno parte dell'Associazione partecipano all'Assemblea attraverso un rappresentante da essi nominato.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale (30 aprile) per l'approvazione del bilancio a consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. Per particolari esigenze l'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo può essere convocata entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a. per decisione del consiglio direttivo;
- b. su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 13: Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per e-mail.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea si riunisce presso la sede o in altra località su convocazione del Presidente.

Articolo 14: Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza diretta dei tre quarti dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta di essi.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

Non sono valide deleghe di ai fini della votazione in assemblea.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 15: Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

A. in sede ordinaria

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b. eleggere i membri del consiglio direttivo e, tra questi, il Presidente;
- c. eleggere i Revisori dei Conti;
- d. fissare, su proposta del consiglio direttivo, i contributi associativi;
- e. approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- g. l'approvazione di un documento annuale di rapporto e programmazione, che include la valutazione delle attività svolte e la definizione delle linee e dei settori prioritari, e degli indirizzi politici generali;
- h. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

B. in sede straordinaria

- a. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

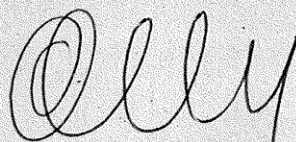
E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un terzo dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo, chiedere la convocazione dell'assemblea fornendo, contestualmente, una proposta di ordine del giorno dell'assemblea.

Articolo 16: Presidente

Al Presidente, che dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto, afferiscono la rappresentanza legale e politica e la responsabilità esecutiva dell'Associazione. Il Presidente esercita la rappresentanza legale e politica dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Articolo 17: Compiti del Presidente

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.



Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Al Presidente spetta:

- a. convocare l'assemblea;
- b. predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- c. predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- d. dare esecuzione alle delibere assembleari;
- e. cooptare nuovi componenti del direttivo, da ratificare alla prima assemblea, in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- f. predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- g. far ratificare i provvedimenti d'urgenza da lui adottati;
- h. deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- i. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea.
- j. procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza

Articolo 18 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di monitoraggio delle strutture operative e associative dell'associazione. In tale contesto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri e funzioni:

- a. esercita la funzione di monitoraggio finanziario e amministrativo della Associazione attraverso la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo che vengono poi sottoposti all'esame e all'approvazione finale dell'Assemblea;
- b. discute e approva preventivamente un documento annuale di rapporto e programmazione, che viene poi sottoposto all'esame e all'approvazione finale dell'Assemblea;
- c. approva, all'inizio di ogni anno e su proposta del Presidente: 1) i criteri per la composizione delle strutture operative, centrali e dei relativi compensi di riferimento, corredati del corrispondente organigramma; 2) la persona designata ad esercitare le funzioni proprie della rappresentanza legale in caso di assenza dalla sede o altre forme di impedimento del Presidente;
- d. quantifica la quota associativa annuale da proporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- e. nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Tesoriere, che ha facoltà di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, i Responsabili delle strutture operative dell'Associazione e gli altri Responsabili che operano nell'ambito delle stesse approvandone, quando necessario, anche relativi mandati e funzioni;
- f. esercita il monitoraggio sulle relazioni annuali che presenta il Presidente (che contengono la sintesi delle attività svolte e delle decisioni assunte da questi nell'esercizio delle sue funzioni, con particolare riferimento ai contratti di importo unitario superiore alla soglia stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo) e su un rapporto periodico sulle attività svolte e i risultati ottenuti dalle diverse strutture operative e dai loro Responsabili;
- g. analizza periodicamente la situazione relativa alle relazioni esterne, con particolare riferimento alla politica delle alleanze e ai rapporti con i donatori e gli altri interlocutori esterni di maggiore rilevanza;
- h. approva, su proposta del Presidente, l'ammissione, il recesso e la decadenza dei soci;

- i. coordina e armonizza le attività svolte dalle strutture operative;
- j. formula gli orientamenti generali su aspetti trasversali relativi alla gestione dei progetti;
- k. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- l. dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- m. redige l'eventuale regolamento interno.

In tale contesto, il Presidente si fa carico, tra l'altro, di assicurare la coerenza di queste attività con gli indirizzi espressi dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19: Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, tutti eletti dall'Assemblea. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. La durata di 3 anni viene stabilita in quanto costituisce un giusto equilibrio fra esigenza di accoglimento dei principi base dell'associazionismo partecipativo e esigenza di una stabilità di gestione, necessaria per un'associazione che opera secondo una logica progettuale e che necessita di organi di *governance* tali da poter assicurare continuità di gestione almeno per l'intera durata di un progetto, dal concepimento al finanziamento, sino alla gestione e alla rendicontazione delle spese sostenute, ove questo sia supportato da finanziamenti pubblici.

Esso elegge nel suo seno: il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

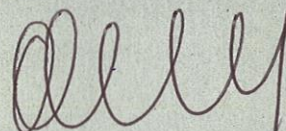
Articolo 20: Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in un'unica convocazione almeno 4 (quattro) volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Tenendo in considerazione quanto previsto dalla programmazione dei suoi lavori, alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere periodicamente invitati i Responsabili delle strutture operative.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza anche del Vice-Presidente, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.



Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 21: Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

I componenti del Collegio possono non essere soci ma non possono essere né parenti né affini di alcun membro del Consiglio Direttivo. Essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, sono nominati in un numero massimo di tre dalla Assemblea e durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il collegio dei Revisori dei Conti, così conformato, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed ha i seguenti compiti e funzioni:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Articolo 22: Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per quattro anni e può essere rieletto.

Il Tesoriere ha le seguenti funzioni:

- a. si occupa dell'amministrazione e della tenuta della contabilità dell'associazione secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo;
- b. partecipa al Consiglio Direttivo in qualità di segretario e viene consultato in relazione alla disponibilità economico-finanziaria dell'associazione.
- c. redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro dei soci.

La carica di tesoriere non è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 23: Patrimonio ed esercizio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dalle contribuzioni dei Soci e di Enti esterni nonché da ogni altro bene mobile ed immobile che comunque pervenga nella disponibilità dell'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

In conformità con quanto stabilito dalle leggi vigenti, è fatto divieto di ogni distribuzione anche in modo indiretto di utili, di avanzi di gestione, fondi o riserve a beneficio dei soci in quanto essi saranno destinati solo ad attività istituzionali o connesse.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'ammontare della quota di associazione è determinato per le prime due annualità dai membri fondatori e firmatari del presente statuto ed in seguito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 24: Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà sulla destinazione dei beni in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti e comunque a favore di altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.

Articolo 25: Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi o finanziamenti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti locali, dagli istituti di credito e da altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Articolo 26: Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 27: Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

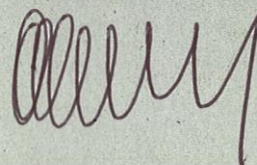
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 28: Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.



Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 29: Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Articolo 30: Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Articolo 31: Clausola compromissoria

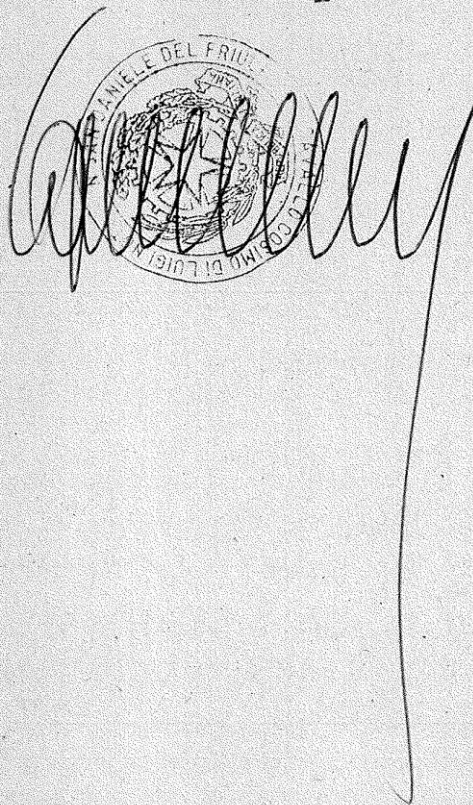
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Articolo 32: Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ED ALLEGATO SU SEI FOGLI FIRMATI COME PER LEGGE

San Daniele Del Friuli, li 11 LUG 2016



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SAN DANIELE DEL FRIULI" at the top and "ALFONSO DI LUIGI" at the bottom. The signature is a cursive script that extends downwards and to the right, ending in a long vertical stroke.